

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

## LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

### Art. 640 Truffa e omissione

Cassazione Penale, n. 24487 del 18.04.2023-07.06.2023, Sez. II

#### Art. 640 Truffa e omissione

#### MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di Truffa, ex art. 640 c.p., integra truffa la condotta di chi beneficia di erogazioni non dovute, riferibili alla titolare della pensione, omettendo di comunicarne il decesso, atteso che il silenzio serbato su quanto avvenuto costituisce il presupposto del permanere di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodo, integrando, così, la condotta di raggirio perché attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione.

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO	Geppino	-	Presidente	-
Dott. PARDO	Ignazio	-	Consigliere	-
Dott. ALELLI	Lucia	- rel.	Consigliere	-
Dott. MINUTILLO	Marzia	-	Consigliere	-
Dott. LEOPIZZI	Alessandro	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M.P. nato a M.i./.;

M.R. nata a (Omissis);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 1/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile avv. Edoardo Urso che ha concluso come da conclusioni scritte depositando nota spese.

#### FATTO

1. Con sentenza dell'1/7/2022, la Corte d'appello di Milano confermava al sentenza del Tribunale di Milano del 26/4/2021 con la quale M.P. e M.R. sono stati condannati per il delitto di truffa - perché con artifici e raggiri consistiti nel sostituirsi a B.A., zia di M., agendo in suo nome in virtù di una procura speciale di cui era titolare la M., nell'operare sul conto corrente della B. sul quale venivano erogati i ratei della pensione della stessa, nel non comunicare all'Inps l'avvenuto decesso della B. avvenuto il (Omissis), sia all'istituto bancario che all'ente erogatore, inducevano in errore l'Inps sulla persistenza in vita dell'avente

diritto alla pensione così procurandosi ingiusto profitto perché percepivano dal 2002 al 2015, indebitamente, la somma di Euro 226.031,45.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, gli imputati M. e M. contestando, la prima, la sussistenza del reato. In particolare evidenzia la ricorrente che, in base al D.P.R. n. 396-2000, art. 72 che dispone che la comunicazione dell'avvenuto decesso del titolare della pensione deve avvenire all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il decesso è avvenuto, la stessa

non fosse tenuta a comunicare all'Inps l'avvenuto decesso della B., obbligo cui peraltro sono tenuti solo i parenti della deceduta individuati ai sensi dell'art. 307 c.p., pertanto nessun rilievo riveste il silenzio da lei serbato sull'avvenuto decesso della B., titolare della pensione.

In secondo luogo, sempre con riferimento alla posizione della ricorrente, la difesa rileva che alla M. è addebitato di avere posto in essere la condotta truffaldina movimentando il conto corrente della deceduta così creando l'apparenza della

esistenza in vita della B.. Osserva la difesa come, in base a tale impostazione, la M. non poteva essere considerata responsabile della truffa poiché la movimentazione del conto è avvenuta dopo la consumazione del reato, perfezionato mediante l'accredito dei ratei.

3. In via conclusiva, per entrambi gli imputati, si eccepisce l'errata qualificazione giuridica del fatto, il quale andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. poiché alla mancata comunicazione del decesso, non si era accompagnato alcun altro comportamento fraudolento.

#### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.

2. Quanto alla prima censura sollevata dalla ricorrente M. circa la rilevanza del silenzio serbato sull'intervenuto decesso della pensionata B., occorre precisare che nel caso di specie è stata ravvisata la truffa per il silenzio serbato da entrambi gli imputati sulla sopravvenuta verifica di un evento che ha determinato il venir meno del presupposto di fatto su cui si fondava la permanenza dell'obbligazione del debitore di pagare una prestazione determinata ad esecuzione periodica. Invero, la condotta di truffa presuppone che la percezione delle erogazioni pubbliche avvenga dietro la presentazione di documenti falsi (condotta attiva) ovvero, per quanto rileva ai fini della decisione del caso sub iudice, a cagione della omessa comunicazione di informazioni "dovute" (condotta omissiva). L'inerzia o il silenzio possono dunque integrare l'elemento oggettivo del reato de quo a condizione che siano "antidoverosi", cioè che corrispondano all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e che ad essi si correli l'erogazione non dovuta (cioè sine titulo) da parte dello Stato o dell'ente pubblico. Per ciò che concerne la doverosità di tale comunicazione, preme osservare che il D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72, prevede l'obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato

deposto, a carico dei "congiunti" o della "persona convivente con il defunto" (o di un loro delegato) o - in mancanza - della persona "informata" del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato. L'art. 34 L. 21 luglio 1965, n. 903, e la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19, fanno obbligo al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato, obbligo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 46, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326. Con la L. 23 dicembre 2014, n. 190, un analogo obbligo di comunicazione è stato posto a carico anche del medico necroscopo, con la previsione della comminatoria - per il caso di inosservanza - di una sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, la L. n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, prevede al comma 303 che "A decorrere dal 10 gennaio 2015, il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'art. 46 dei D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 32". Inoltre, al comma 304 dello stesso art. 1 il legislatore ha disciplinato la

restituzione delle somme erogate successivamente al decesso dell'assicurato, disponendo che "Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente".

Alla luce di quanto teste' delineato, in diverse pronunce di questa Corte è stato affermato che nel nostro ordinamento, non è previsto uno specifico obbligo di comunicare all'INPS il decesso dell'assicurato in capo al soggetto cointestatario del conto corrente su cui appunto vengano accreditate le somme della pensione del defunto. Ciò salvo che il cointestatario del conto corrente su cui venga accreditata la pensione non rientri (anche) in taluna delle categorie previste dal citato D.P.R. n. 396 del 2000, art. 72 (in quanto congiunto, persona convivente con il defunto o un delegato di questi, persona comunque informata del decesso ovvero direttore della struttura ove sia ospitato il pensionato all'atto della morte o persona delegata), nel qual caso, giusta il disposto della norma appena citata, sarà invece tenuto ad

assolvere all'onere di comunicazione della morte all'ufficiale dello stato civile del luogo del decesso o di deposizione della salma.

Ufficiale di stato civile a sua volta obbligato a comunicare all'INPS il decesso del pensionato in forza dei citati artt. 34 L. n. 903 del 1965 e 31, comma 19, L. n. 289 del 2002.

3. Tanto premesso rileva il Collegio che nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti hanno beneficiato di erogazioni non dovute, in quanto riferibili alla B., pensionata INPS medio tempore defunta, omettendo di comunicarne il decesso dovendosi ribadire, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione, che il silenzio serbato sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico, integra la condotta di raggiro perché attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione (Sez. 6, n. 17688 del 08/01/2004, Rv. 228604; Sez. 7, Ordinanza n. 20093 del 2017, Sez. 2, n. 22584 del 2014, n. m.).

Non ignora il collegio l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha ravvisato la fattispecie incriminatrice prevista all'art. 646 c.p. (cfr. Sez. 6., n. 31210 del 12/05/2021, Rv. 282660; Sez. 6, n. 20346 del 24/02/2021, Rv. 281505) sull'assunto che non sussiste un obbligo di comunicazione del decesso della pensionata, all'INPS, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, poiché l'unico incumbente informativo posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto, consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dal D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti (Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS) l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti; ma, ritiene il Collegio che tale approccio ermeneutico non influisca ai fini della decisione sul caso in esame. L'indirizzo citato, infatti, affronta il

tema dell'antidoverosità della condotta, rispetto all'obbligo di comunicazione del decesso valutando, in prospettiva, (solo) le fattispecie di cui agli artt. 646 e 316 ter c.p., e non l'eventuale sussistenza del delitto di truffa; inoltre, nel caso di specie, solo la M. e non il M. contesta di essere tenuta, quale congiunta della B., a comunicarne il decesso ( M. si è limitato a censurare la qualificazione giuridica del fatto invocando l'applicazione dell'art. 316 ter c.p.) e rispetto alla M. la sentenza valorizza, ai fini della responsabilità, un comportamento attivo dato dall'esercizio fraudolento delle facoltà derivanti dalla procura rilasciata in proprio favore dalla B. ad operare sul suo conto quando detta procura, a seguito del decesso dell'anziana pensionata, ai sensi dell'art. 1722 cod civ., era venuta meno.

Il comportamento truffaldino della M. è stato ravvisato non solo per il silenzio serbato sulla persistenza del presupposto della erogazione periodica, ma per l'esercizio di poteri derivanti dal rilascio di una procura, idoneo ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettivo difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene ad essere indotto in errore e che, in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà in cui viene a trovarsi per effetto della circostanza di fatto di cui gli è taciuta la verifica, compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio di cui profitta ingiustamente l'autore (Sez. 6, 10 aprile 2000 n. 6791; Sez. 2, 22 gennaio 1998 n. 870).

Per effetto dell'illegittimo esercizio della delega ad agire sul conto intestato alla B., la M., ha, di fatto, continuato a beneficiare fraudolentemente della prestazione dell'ente

debitore conseguendo grazie a questa condotta, l'ingiusto profitto in danno dell'I.N.P.S., il quale, tratto in errore sull'esistenza in vita della pensionata, ha continuato ad eseguire il pagamento della pensione, non più dovuta in seguito all'estinzione del relativo rapporto per il venir meno del titolare, accreditando sul conto i relativi ratei. Ne' si può ritenere che l'illegittimo esercizio detto potere costituisca un post factum non rilevante, come sostenuto dalla difesa, poiché la truffa, secondo la giurisprudenza pacifica di questa corte, si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto e cioè quando incassa il denaro (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, Rv. 276665; Sez.2, n. 50744 del 24/10/2019, Rv. 277719; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Rv. 249861).

4. Per tutto quanto illustrato deve escludersi che la condotta contestata possa essere qualificata ai sensi dell'art. 316 ter c.p., come indebita percezione di erogazioni pubbliche, come richiesto da entrambi i ricorrenti. Questo reato differisce da quello di truffa aggravata per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che come osservato dai giudici di merito, invece, hanno connotato la condotta degli imputati (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile INPS in persona del legale rapp.te che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

**Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile INPS, in persona del legale rapp.te, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.**

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2023